



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA

Presidenza

P.zza Paolo Borsellino n. 1 - 91025 Marsala (TP) -Italia

C.F. 82006500811 - Tel. : 0923/765226 - 228 - 224 - Fax : 0923/956638 - E-mail: tribunale.marsala@giustizia.it

PROT. 3824 /FRR		Marsala, li 20 NOV, 2018			
Funzione		Attività		Sottofascicolo	
Macroattività		Fascicolo		Resp. Imm. dati	

Riferimento n. _____

Allegati n. _____

Al Sig. Presidente della Sezione Civile
Ai Sigg. Magistrati Togati e Onorari della Sezione Civile
SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

Ai Componenti dell'Osservatorio Civile
Avv. Antonino Alabiso
Avv. Maria Antonietta Tosto
Avv. Adele Pipitone
Avv. Caterina Cardinale

OGGETTO: Protocollo di intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato e sulle misure dei compensi liquidati

Per opportuna conoscenza, anche ai fini di una capillare diffusione, si trasmette il protocollo d'intesa per in materia di patrocinio a spese dello Stato e sulle misure dei compensi liquidati.

Il Presidente del Tribunale

Alessandra Camassa



TRIBUNALE DI MARSALA

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

PROTOCOLLO IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E SULLE MISURE DEI COMPENSI LIQUIDATI

Il Tribunale di Marsala e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, anche sulla scorta delle esperienze maturate presso altri uffici giudiziari (ad es. Tribunale di Roma, Tribunale di Firenze, Tribunale di Benevento), addivengono alla stipula del presente protocollo, al fine di compiere una ricognizione sugli orientamenti interpretativi in materia di patrocinio a spese dello Stato (PSS) e sulle misure dei compensi.

Il presente documento, che non può costituire alcun vincolo nei confronti degli operatori – magistrati, personale amministrativo, avvocati – si pone a loro disposizione, con lo scopo di contribuire ad assicurare omogeneità nello svolgimento delle fasi in cui si articola il procedimento, dall'ammissione della parte alla liquidazione del compenso al difensore, nella premessa che la garanzia del diritto di difesa del cittadino meno abbiente è tanto più efficace quanto maggiore è l'efficienza nella gestione dei procedimenti in materia di PSS.

Tale scopo viene perseguito:

- a) mediante ricognizione dei principali indirizzi interpretativi, con particolare riferimento ai profili in relazione ai quali la prassi ha mostrato l'insorgenza di aspetti problematici;
- b) con esclusivo riferimento alle materie in cui è più frequente l'ammissione delle parti al beneficio (procedimenti in materia di famiglia e in materia previdenziale), mediante indicazione della misura di compensi standard, per quei procedimenti caratterizzati da problematiche ricorrenti e di non particolare difficoltà – salva ogni specificità dei casi concreti.

A) INDIRIZZI INTERPRETATIVI

A.1) *Ambito di applicazione*

In base al tenore dell'art. 74, co. 2, d.p.r. n. 115/02, che fa riferimento anche agli affari di volontaria giurisdizione *tout court* considerati, e tenuto conto della sua *ratio*, l'applicazione dell'istituto non può considerarsi esclusa con riferimento ai procedimenti nei quali la parte può stare in giudizio personalmente.

Rientra entro l'ambito di applicazione dell'istituto, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, altresì il compimento di quelle *attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio* (Cass. n. 24723/11); si registrano tuttavia anche prese di posizione in senso contrario nella recente giurisprudenza di merito (Trib. Roma 11.1.2018).

A.2) *Valutazione del reddito*

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, trattandosi di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da

pagare. Ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 76, co. 1, d.p.r. n. 115/02 rilevano piuttosto il reddito lordo e anche i redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (*cf.*, tra le altre, Cass. Pen. n. 12257/2015).

In particolare l'istante avrà cura di indicare attraverso autocertificazione il reddito complessivo del nucleo familiare e comunque ogni tipo di entrata, con l'indicazione della sua provenienza, le eventuali contribuzioni ad opera di familiari o eventuali entrate da risarcimento danni subiti, il possesso di beni immobili e mobili registrati, eventuali giacenze bancarie e l'esistenza di mutui e/o finanziamenti al fine di dimostrare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Nei casi di omessa dichiarazione, i redditi vanno accertati, ai fini che qui rilevano, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, e dunque anche alle presunzioni semplici *ex art.* 2729 c.c.; *pertanto, in chiave presuntiva rilevano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti* (v. Cass. n. 12405/2014 e da ultimo 4429/2017). In sintesi, ciò che rileva è dunque l'effettività del reddito, a prescindere dalla provenienza o dal carattere, lecito o meno, dello stesso.

Ai fini dell'ammissione, si deve tenere conto della somma dei redditi dell'istante e dei familiari conviventi (art. 76, co. 2, d.p.r. n. 115/ 2002), che non deve superare il limite normativamente previsto.

Va considerato, a tal fine, anche il convivente *more uxorio*, e siccome tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, potendo essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto (Cass. Pen. n. 19349/2005).

La regola del cumulo non si applica con riferimento ai familiari conviventi in conflitto con l'istante (art. 76, co. 4), sicché va tipicamente escluso dal computo il reddito del coniuge avente con la controparte interessi in conflitto: ciò vale, ad esempio, per i giudizi di separazione, anche consensuale (non potendosi ritenere che i coniugi che si separano consensualmente si sostengano economicamente tra di loro per il pagamento dei compensi del difensore dell'altro coniuge), mentre nei giudizi divorzili, di regola, è in teoria da escludere che ricorra il presupposto della convivenza.

L'elevazione del limite prevista dall'art. 92 vale solo per il processo penale, trattandosi di disposizione dettata in via esclusiva per il PSS in tale settore.

A.3) *Istanza di ammissione al patrocinio*

L'istanza contiene a pena di inammissibilità le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e la specifica indicazione dei mezzi istruttori di cui la parte intende richiedere l'ammissione.

Con l'istanza la parte interessata autocertificherà altresì la presenza o meno di altri procedimenti in relazione allo stesso oggetto o oggetto connesso.

A pena di inammissibilità l'istanza va sottoscritta dall'interessato e la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità prescritte dal d.p.r. n. 445/2000 (art. 78, co. 2).

L'istanza di ammissione deve altresì includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità sopra indicate, e l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla

data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, co. 1).

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza, il Consiglio dell'Ordine, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato se ricorrono le condizioni di reddito e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Il Consiglio dell'Ordine effettua pertanto un controllo effettivo sulla non manifesta infondatezza della pretesa nonché un controllo sull'effettività delle condizioni reddituali cui è subordinata l'ammissione al patrocinio; tale controllo potrà essere effettuato, secondo le circostanze del caso concreto, anche mediante richiesta di dichiarazioni fiscali dell'istante e di familiari conviventi.

Invero, sebbene l'art. 126 d.p.r. n. 115/02 faccia riferimento alla verifica della ricorrenza delle condizioni di reddito alla stregua della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione, il Consiglio che delibera sull'ammissione può svolgere una verifica effettiva della ricorrenza delle condizioni reddituali, come è dato desumere dall'art. 79, co. 3, d.p.r., in base al quale tanto il giudice che procede quanto il Consiglio dell'Ordine competente a provvedere in via anticipata possono richiedere alla parte la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato in istanza.

Gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso di istanza rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti di tale accoglimento decorrono comunque dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale (*cf.* Cass. n. 20710/2017). L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art. 75), salva l'applicazione dell'art. 120.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che delibera l'ammissione provvisoria è tenuto *ex lege* a trasmettere la delibera di accoglimento dell'istanza senza ritardo, al momento stesso della sua adozione.

La delibera deve contenere l'indicazione specifica del giudizio cui l'ammissione si riferisce – comprensiva, in caso di giudizio già pendente, della specificazione del numero di R.G. - e l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria competente.

A.4) Revoca del provvedimento di ammissione

Secondo quanto disposto dall'art. 136 d.p.r. n. 115/02, il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Il magistrato che procede revoca altresì il provvedimento di ammissione se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.

Vengono con ciò in rilievo due ipotesi di revoca: una prima per insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione, ovvero per l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (*id est* manifesta infondatezza della pretesa); una seconda legata ad un mutamento delle circostanze.

In ogni caso, ciò consente al magistrato di procedere, in ogni momento del giudizio, non appena emergano elementi significativi e comunque da ultimo prima della liquidazione del compenso, al controllo su: sussistenza dei

presupposti per l'ammissione, non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere, persistenza delle condizioni reddituali legittimanti.

Ove l'esito del controllo si protragga oltre la definizione del giudizio, il magistrato sospenderà la liquidazione del compenso sino all'esito dei controlli. Per rendere possibile tale controllo, è necessario che la delibera di ammissione contenga la puntuale ricognizione dei supra enumerati presupposti di legge. Conseguentemente, per le ipotesi in cui la delibera di ammissione risulti manifestamente generica nel suo contenuto, deve essere ritenuta obbligatoria la trasmissione della documentazione giustificativa correlata (*id est* copia conforme dell'istanza di ammissione, con i documenti allegati).

In ogni caso e ulteriormente, ai sensi dell'art. 127, co. 4, d.p.r. n. 115/02, il magistrato può in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione (salvo l'obbligo e l'impegno della parte ammessa di comunicare ogni variazione rilevante) e l'esito di tale verifica può fondare l'esercizio del potere di revoca.

A.5) Istanza di liquidazione e decreto di pagamento

Il compenso al difensore è liquidato, su istanza, dal magistrato con decreto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 83, co. 3bis, d.p.r. n. 115/02, l'istanza di liquidazione dei compensi professionali del difensore della parte ammessa al PSS va avanzata in tempo utile (*i.e.*, al momento del compimento dell'ultima attività processuale di parte, che nei procedimenti di separazione consensuale, di divorzio congiunto, di determinazione delle condizioni dei figli nati fuori dal matrimonio, di modifica delle condizioni *ex art.* 710 c.p.c. e in genere nei procedimenti camerati non può che coincidere con l'udienza di trattazione, o con l'ultima udienza di trattazione davanti al collegio, affinché il giudice possa provvedere contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta).

Al fine di una sollecita liquidazione del compenso, nel caso in cui la delibera di ammissione sia manifestamente generica e sia difettata la trasmissione della documentazione giustificativa correlata (*id est* copia conforme dell'istanza di ammissione, con i documenti allegati), e tale documentazione a sua volta non sia stata prodotta neppure dal difensore istante, il magistrato potrà procedere all'istruzione della domanda di liquidazione, richiedendo alla parte il deposito della predetta documentazione.

Qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al pss, il giudice non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 tusc e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 (...), alla luce del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr. Cass. n. 22017/2018).

Il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (cfr. Cass. n. 1196/2017).

Ove il difensore della parte ammessa lo ritenga, al fine di rendere più efficace l'iter successivo all'emissione del decreto di pagamento, il difensore in istanza potrà richiedere la liquidazione nei termini di cui al presente protocollo, con ciò rinunciando all'eventuale opposizione nel caso di liquidazione in termini

A.6) *Casi particolari: parte plurisoggettiva*

Il difensore che abbia assistito una parte plurisoggettiva, nell'ambito della quale soltanto un soggetto è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha diritto alla liquidazione a carico dell'erario, garantendo il disposto di cui agli artt. 130 - 134 d.p.r. n. 115/2002 il compenso dell'attività professionale resa per il soggetto ammesso, senza distinguere l'ipotesi in cui il professionista abbia ricevuto mandato anche da un litisconsorte non ammesso (Cass. n. 29851/2011).

A.7) *Revoca o rinuncia al mandato difensivo*

In questi casi il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell'ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l'ammissione al patrocinio.

B) RICOGNIZIONE SUI COMPENSI

Le seguenti indicazioni (limitate a quelle materie in cui è più frequente il ricorso al PSS, è a dire il contenzioso familiare e quello previdenziale) riguardano la misura di compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio, in relazione a quei procedimenti caratterizzati da problematiche ricorrenti e di non particolare difficoltà – salva ogni specificità del caso concreto.

Le somme sono indicate già operata la dimidiazione ex art. 130 d.p.r. n. 115/02, al netto degli accessori di legge.

B.1) *Separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto*

€. 660,00 (salvo tenere conto dell'importanza dell'attività svolta) in caso di un difensore per ciascuna parte;

€. 1.000,00 (salvo tenere conto dell'importanza dell'attività svolta) in caso di un difensore per entrambe le parti;

B.2) *Separazioni e divorzi giudiziali non contumaciali*

€. 660,00 se si raggiunge un accordo nella fase presidenziale ovvero nella prima udienza della fase di merito;

€. 1.800,00 se il giudizio prosegue nella fase di merito, per i giudizi di medio-bassa complessità;

€. 2.100,00 se il giudizio prosegue nella fase di merito, per i giudizi di più alta complessità;

B.3) *Separazioni e divorzi giudiziali contumaciali*

€. 1.200,00 se il giudizio viene rimesso in decisione senza attività istruttoria articolata;

€. 1.500,00 se il giudizio richiede il compimento di attività istruttoria articolata;

B.4) *Modifica delle condizioni di separazione – Revisione delle condizioni di divorzio – Regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio*

€. 600,00 se vi è ricorso congiunto, in caso di un difensore per ciascuna parte;
€. 800,00 se vi è ricorso congiunto, con un difensore per entrambe le parti;
€. 1.000,00 se il procedimento è contenzioso e non richiede attività istruttoria articolata;
parametri forensi se viene svolta attività istruttoria articolata;

B.5) *Procedimenti ex art. 316bis c.c.*

€. 250,00 per la fase monitoria, salva ogni specificità dell'istruttoria;
parametri forensi per l'eventuale fase di merito;

B.6) *Cause in materia previdenziale*

€. 600,00 per ATP;
€. 1.200,00 post ATP senza CTU;
€. 2.000,00 post ATP con nuova CTU;

Cause previdenza senza istruzione:

€. 700,00 1° scaglione;
€. 1.300,00 2° scaglione;

Cause previdenza con istruzione:

€. 1.000,00 1° scaglione;
€. 1.900,00 2° scaglione;

* * * * *

AUMENTO PER LA CONCILIAZIONE: Nella determinazione del compenso il magistrato tiene conto delle effettive conciliazioni giudiziali o transazioni delle controversie, che determinano un aumento del compenso di regola fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, secondo quanto previsto all'art. 4, co. 6, del d.m. n. 55/14 recante i parametri per la liquidazione dei compensi.


Marsala, 13 novembre 2018

Il Presidente del Tribunale di Marsala

Alessandra Camassa


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Gianfranco Zarrana



Componenti dell'Osservatorio Civile:

Dott. Michele Savolo

Michele Savolo

Dott.ssa Caterina Graco

Caterina Graco

Dott. Filippo Ruggiero

Filippo Ruggiero

Avv. Antonina Alabiso

Antonina Alabiso

Avv. Maria Antonietta Tosto

Maria Antonietta Tosto

Avv. Adele Pipitone

Adele Pipitone

Avv. Caterina Cardinale

Caterina Cardinale

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, il ... 20 ... 2018 ... ore ...
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaspare Ferro

Gaspare Ferro